



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 29/06/2026

Settore proponente: 3S - TRIBUTI PATRIMONIO SVILUPPO ECONOMICO

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 – lettera i – della L.R. 11.12.1991 n. 48, modificato dall'art.12 della L.R. 23.12.2000 n.30, da sottoporre al **CONSIGLIO COMUNALE** con il seguente

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, LEGGE N. 199 DEL 30/12/2025

PREMESSO CHE:

- la L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi da 102 a 110, ha introdotto per gli Enti Territoriali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- tale facoltà consente di prevedere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente;
- la scelta di adottare tale misura deve rispondere a criteri di economicità, efficacia e rispetto degli equilibri di bilancio, mirando prioritariamente al recupero dei crediti di difficile esigibilità;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;
- lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;

CONSIDERATO CHE:

- l'adozione della definizione agevolata richiede una valutazione degli effetti finanziari, con particolare riferimento all'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e alla necessità di garantire la neutralità o il miglioramento degli equilibri di bilancio attraverso l'incasso di somme altrimenti difficilmente riscuotibili;
- l'atto regolamentare deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti garantisce all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;
- la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;
- l'operazione mira a incrementare l'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più remota formazione, migliorando i flussi di cassa e riducendo nel medio termine la necessità di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, prevista dal regolamento, non costituisce un danno

erariale in quanto finalizzata a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese di notifica/esecutive, che altrimenti risulterebbero di incerta riscossione;
-la scelta dell'Ente si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL CONSIGLIO la deliberazione del seguente DISPOSITIVO:

1) APPROVARE, il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge n. 199 del 30/12/2025", composto da n.8 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2) DARE MANDATO agli uffici competenti per la massima diffusione della misura e per la predisposizione della modulistica necessaria all'adesione dei contribuenti;

3) PRENDERE ATTO che la presente proposta rientra nella fattispecie del vigente Regolamento comunale di contabilità sottoposta al parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

4) DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai fini statistici;

5) DICHIARARE la deliberazione di cui alla presente proposta **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000;

6) STABILIRE che il Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione;

7) DARE ATTO che la **deliberazione** di cui alla presente proposta:

- verrà pubblicata, in copia, all'albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 11 - comma 1° - della L.R. n. 44 del 3.12.1991, modificata dalla L.R. n. 23 del 5.07.1997;
- il **“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, LEGGE N. 199 DEL 30/12/2025”** sarà ripubblicato in copia all'albo pretorio;

8) DARE ATTO che la deliberazione di cui alla presente proposta verrà pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013.

LA PRESENTE PROPOSTA CONSTA DI N. 2 FOGLI FIN QUI, NONCHE' DI N. 1 ALLEGATO, CONTRASSEGNA TO DALLA LETTERA “A”

Il Responsabile del Procedimento
F.to Salvina Gambera

Il Responsabile del Servizio
F.to SALVINA GAMBERA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 41 del 29/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, LEGGE N. 199 DEL 30/12/2025

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art.12 della L.R. 30/2000 si esprime parere FAVOREVOLE per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Annotazioni:

Gravina di Catania, 06/07/2026

Il Responsabile del Servizio
SALVINA GAMBERA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 41 del 29/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, LEGGE N. 199 DEL 30/12/2025

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.153 – comma 5 – del T.U.O.EE.LL., approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, all'art.12 della L.R. 30/2000, e agli artt.28 e 30 del Regolamento comunale di contabilità si esprime parere FAVOREVOLE, per quanto di competenza, in ordine alla regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto:

Accertamento

Num.	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo

Impegno

Num.	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo

Annotazioni:

Gravina di Catania, 07/07/2026

Il Ragioniere Generale
Angelita Menza / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE GRAVINA DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge n. 199 del 30/12/2025

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 – Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi.....	2
Art. 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	2
Art. 4 – Effetti della dichiarazione agevolata.....	3
Art. 5 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	3
Art. 6 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	4
Art. 7 – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni.....	4
Art. 8 – Entrata in vigore.....	4

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. ____ del ____/____/____

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché la regolarizzazione degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 1° Gennaio 2026, relativi alla Tari – tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147, all' IMU – imposta municipale propria, di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti, della L. 27/12/2019, n. 160, nonché degli omessi versamenti ICP, TOSAP/CUP.

Articolo 2

Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi ad entrate comunali, tributarie e patrimoniali, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) una ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
 - b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D.lgs. 30/04/1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6 della L. 24/11/1981, N. 689 e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo riguarda i debiti certi, liquidi ed esigibili risultanti dalla posizione debitoria del richiedente.
5. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti per i quali è intervenuta sentenza passata in giudicato.

Articolo 3

Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di approvazione della delibera di approvazione del presente regolamento, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla

modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di dieci giorni dall'approvazione del presente regolamento.

2. Il Comune, entro 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1, convoca i debitori al fine di comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e concordare le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata concordata la definizione di cui al presente regolamento e concluso il procedimento;

b) versamento rateizzato da effettuarsi come di seguito:

- fino ad € 200,00 nessuna dilazione;
- da € 200,01 ad € 500,00 fino a 2 rate mensili;
- da € 500,01 ad € 3.000,00 da 3 a 12 rate mensili;
- da € 3.000,01 ad € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- da € 6.000,01 ad € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- da € 20.000,01 ad € 50.000,00 da 37 a 60 rate mensili;
- da € 50.000,01 da 60 a 72 rate mensili;

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, si applicano gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego della definizione agevolata, motivandone le ragioni.

5. In caso di impossibilità a presentarsi presso gli uffici comunali, il Comune provvederà al riscontro telematico, ovvero mediante collegamento da remoto, nei termini di cui al precedente comma 2.

Articolo 4 **Effetti della definizione agevolata**

1. In caso di mancato, ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce più i suoi effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 **Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta e le procedure relative ai pignoramenti in corso con avvenuta assunzione del

debito da parte del terzo pignorato. Non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 6

Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi definibili e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione, il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia del Comune, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7

Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni

1. È ammessa la definizione agevolata relativamente agli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 Dicembre 2025, relativamente alla TARI, IMU, ICP, TOSAP e CUP.

2. La definizione agevolata di cui al presente articolo, si manifesta e si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusioni di sanzioni ed interessi, nei termini di cui al precedente articolo 3, comma 2.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.